

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2014;

SENTITO il Relatore dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall'art. 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014;

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 21 marzo 2014 con il quale è stata deliberata l'adozione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Avron s.r.o. (di seguito, anche “Avron”) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società, con sede

legale a Bratislava in Slovacchia, gestisce una banca dati *online*, denominata “*Registro del Mercato Nazionale*”, accessibile tramite il sito *internet* www.registro-mn.com, consultabile in lingua italiana, contenente informazioni su distinte categorie di soggetti che esercitano attività di impresa in Italia.

2. IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. (di seguito, anche “IPDM”) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società, con sede legale ad Atene, è una società di recupero crediti internazionali, che agisce per conto di Avron al fine di riscuotere i presunti crediti che quest’ultima vanta nei confronti delle microimprese italiane.

3. Associazione Consumatori e Utenti, Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, Confederazione Generale dei Consumatori, Federconsumatori, Sportello del Consumatore, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, Lega Consumatori, Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali e Assicurativi, in qualità di associazioni segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. La pratica commerciale posta in essere da Avron consiste nell’aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane, tra cui figurano anche microimprese ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, in un *database* presente esclusivamente *online* sul sito *internet* www.registro-mn.com, al solo fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento.

5. Il professionista slovacco, in particolare, con il pretesto di far verificare e correggere alle microimprese eteronomamente pre-iscritte i dati inseriti nel database telematico denominato “*Registro del Mercato Nazionale*”, procede all’invio nei loro confronti di una comunicazione che, per la veste formale con cui viene presentata, è atta a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari costringendoli a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata triennale, che si rinnova automaticamente ad ogni scadenza per un ulteriore periodo di un anno se non viene disdetto per iscritto almeno

tre mesi prima della stessa. Avron, inoltre, ostacola l'esercizio del diritto di recesso, in quanto le modalità di instaurazione del rapporto contrattuale impediscono alle microimprese di avvalersi di tale diritto. A tal fine si rileva che Avron procede all'invio della richiesta di pagamento relativa alla prima annualità dell'abbonamento solo successivamente alla stabilizzazione del rapporto contrattuale, cioè a seguito della intervenuta scadenza dei termini per poter fruttuosamente esercitare il diritto di ripensamento. Il professionista slovacco compulsa, quindi, le anzidette microimprese inviando loro ripetuti solleciti di pagamento delle rate annuali dell'abbonamento e procede, nel caso in cui non vadano a buon fine, a reiterarli insieme alla minaccia di adire le autorità giudiziarie slovacche per recuperare il credito indebitamente vantato.

6. La condotta contestata a IPDM, società che agisce per conto di Avron al fine di riscuotere i presunti crediti che il professionista slovacco vanta nei confronti delle microimprese italiane, consiste nel formulare ripetute e insistenti richieste di pagamento via posta e e-mail che, in caso di insuccesso, si concludono con la minaccia di incaricare il cd. "*Studio Legale e Contenziosi*" di procedere alla riscossione coatta del credito, facendo ricorso formale e richiesta di decreto ingiuntivo europeo se non viene accettata la proposta transattiva finale "a saldo e stralcio", con la quale viene offerta alle microimprese la possibilità di pagare la metà o una sola annualità, in luogo dell'importo complessivamente maturato in favore di Avron.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

7. In relazione alle condotte sopra descritte, coerentemente riportate nelle oltre 100 segnalazioni ricevute dall'Autorità, in data 31 ottobre 2013 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS9174¹ per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo.

8. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'aggressività della pratica commerciale sopra descritta.

¹ Cfr. doc. n. 885.

9. Ai professionisti, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche inviata una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

10. In sede di avvio del procedimento, inoltre, è stata altresì disposta l'apertura di un sub-procedimento cautelare ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8 del Regolamento.

11. Le Parti nel corso dell'istruttoria non hanno prodotto alcuna memoria, né con riferimento al procedimento principale, né a quello cautelare.

12. In data 7 febbraio 2014 veniva comunicata alle Parti la sostituzione del responsabile del procedimento².

13. In data 21 marzo 2014 è stato comunicato ai professionisti il provvedimento di sospensione temporanea della pratica commerciale³, assunto dall'Autorità nella sua adunanza del 10 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 18 del Regolamento.

14. In data 28 marzo 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria⁴, fissata per il 18 aprile 2014, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

15. Né Avron, né IPDM hanno fatto pervenire alcuna memoria conclusiva.

2) *Le evidenze acquisite*

i) La presenza delle microimprese tra i destinatari della pratica commerciale

16. Per quel che concerne la natura dei destinatari della pratica commerciale realizzata da Avron e IPDM va innanzitutto chiarito che i professionisti, in ragione del tipo e delle modalità con le quali applicano il proprio modello di *business*, realizzano indistintamente la pratica commerciale descritta al punto **II** nei confronti di imprese di grandi, medie, piccole e micro dimensioni. Con particolare riguardo all'attività commerciale svolta da Avron, nonché alla luce delle informazioni rinvenibili dal sito *internet www.registro-mn.com*, si evince che il professionista slovacco inserisce all'interno del proprio *database* telematico i dati di tutte le imprese con sede nel contesto

² Cfr. docc. nn. 969 e 970.

³ Cfr. docc. nn. 1024 e 1025.

⁴ Cfr. doc. n. 1038.

geografico italiano, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore commerciale e industriale in cui concretamente operano, sicché tra i destinatari della pratica commerciale di cui si tratta figurano anche microimprese ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo.

17. La presenza delle microimprese tra i destinatari della pratica commerciale in questione trova, inoltre, conforto nei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio⁵, che evidenziano tra i segnalanti la presenza di imprese di dimensioni molto ridotte, anche a gestione familiare, come tali riconducibili alla nozione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo⁶.

ii) La raccolta dei dati delle microimprese e il loro utilizzo ai fini della pre-iscrizione nella banca dati telematica di Avron e dell'invio della comunicazione commerciale

18. Dai documenti in atti è emerso che Avron svolge un'attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle imprese italiane, indipendentemente dalla loro dimensione, che quindi ricomprende anche quelli delle microimprese, operanti nei più svariati settori economici.

19. L'attività di raccolta, in particolare, avviene senza che le microimprese siano previamente informate circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati, sia per ciò che riguarda la pre-iscrizione nel *database* telematico, che viene realizzata a loro totale insaputa, sia per quanto concerne l'utilizzo delle informazioni raccolte ai fini dell'invio della comunicazione commerciale non richiesta.

20. Inoltre, come si evince dalle segnalazioni agli atti⁷, l'iniziale attività di raccolta dati viene utilizzata dal professionista anche per la redazione del modulo allegato alla comunicazione commerciale inviata alle microimprese, nel quale tuttavia i dati aziendali delle stesse sono riportati in maniera parzialmente incompleta⁸ o errata⁹.

⁵ Cfr., in particolare, doc. n. 689, 725, 875, 947 e 1029.

⁶ Tale disposizione normativa definisce le microimprese nel modo seguente: "entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003".

⁷ Cfr., in particolare, docc. nn. 689, 725, 875, 947.

⁸ Cfr., in particolare, docc. nn. 725 e 947.

⁹ Cfr., in particolare, doc. n. 875.

iii) *Le modalità impiegate da Avron per presentare la propria offerta commerciale*

21. Avron contatta per la prima volta le microimprese che ha previamente iscritto nella propria banca dati telematica, presente sul sito *internet* www.registro-mn.com, con l'invio mediante posta cartacea di una comunicazione commerciale contenente anche una sezione (il cd. modulo) destinata all'espletamento dell'attività di correzione e/o aggiornamento dei dati aziendali pre-registrati.

22. Dai documenti agli atti¹⁰ risulta che la comunicazione commerciale inviata alle microimprese presenta una veste grafica che conferisce preminente rilievo all'intestazione "*Registro del Mercato Nazionale*"¹¹. Al di sotto dell'intestazione, la comunicazione si divide in due parti: a destra sono indicati i dati della microimpresa contattata, mentre a sinistra viene riportato l'oggetto della proposta, il cui tenore letterale risulta essere il seguente: "*La verifica annuale del registro dei dati relativi alla vostra impresa è in corso d'aggiornamento. Vi preghiamo di confermare l'esattezza di questi dati. Nel caso in cui l'esattezza delle informazioni non sia confermata in tempo, i vostri dati potrebbero essere cancellati durante la prossima verifica. Le informazioni di base comprendono la ragione sociale, l'indirizzo e i numeri di telefono e fax. Nel caso in cui i dati siano incorretti, vi preghiamo di aggiornarli senza costi aggiuntivi attraverso il sito internet www.registro-mn.com. Avron s.r.o. è una società indipendente e non appartenente ad alcuna organizzazione governativa. Vogliate utilizzare questo modulo se desiderate effettuare una registrazione completa dei dati riguardanti la vostra impresa a pagamento. Dopo averlo completato e firmato, vi preghiamo di spedirlo utilizzando la busta apposita*" (sottolineatura aggiunta).

23. Tale impostazione grafica conferisce all'anzidetta comunicazione dei connotati informativi tali per cui la stessa si presenta come se provenisse da un'entità pubblica, cioè il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio o l'Italian Registration Authority (il cd. "Registro.it" facente capo all'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche).

24. Nella parte centrale della comunicazione è collocato il cd. modulo che si

¹⁰ Cfr., in particolare, docc. nn. 689, 725, 875 e 947.

¹¹ Nella riga sottostante all'intestazione, invece, sono contenute le seguenti tre informazioni: "N° registro: [indicazione di una serie numerica]" (parte sinistra), "rilevazione dei dati commerciali" (parte centrale), "cens [numero/anno]" (parte destra).

divide a sua volta in due sezioni: la prima, denominata “*registrazione originale*”, contenente i dati della microimpresa contattata (ragione sociale, indirizzo, C.A.P., città, telefono, telefax, settore), previamente raccolti e pre-registrati dal professionista slovacco sul proprio *database online*; la seconda, denominata “*modifiche alla registrazione originale (in stampatello)*”, contenente invece dei campi vuoti, nei quali la microimpresa può, da un lato, procedere a rettificare i dati indicati nella prima parte del modulo, e, dall’altro, provvedere a specificare meglio tanto il settore economico in cui opera, quanto la tipologia dei prodotti e servizi offerti.

25. Nella parte inferiore della comunicazione Avron riporta delle informazioni relative ad alcuni elementi del servizio di annunci pubblicitari a pagamento, tra le quali la durata triennale, il prezzo in euro (1271 euro), le modalità per esercitare il diritto di recesso, il rinnovo automatico annuale alla scadenza del triennio e il fatto che Bratislava sia individuata quale foro competente e luogo dell’adempimento.

iv) Il servizio di annunci pubblicitari a pagamento

26. Dai documenti in atti emerge che, successivamente al re-invio del modulo sottoscritto e rettificato¹², o anche a seguito del mero re-invio del modulo senza alcuna aggiunta o rettifica¹³, Avron procede, dopo quasi un mese dal ricevimento del modulo sottoscritto¹⁴ e in alcuni casi anche ben oltre quattro mesi dal re-invio dello stesso¹⁵, a far recapitare alle microimprese la fattura di pagamento relativa alla prima annualità dell’abbonamento¹⁶.

27. In particolare, Avron si serve del sito *internet www.registro-mn.com* per pre-registrare i dati aziendali delle microimprese, creando all’uopo degli *account* telematici suddivisi per tipologia di settore, denominazione sociale e collocazione geografica delle singole imprese incluse nel *database*. Il professionista slovacco, inoltre, dopo aver ricevuto il modulo sottoscritto dalle imprese contattate, provvede ad inserire negli *account* già esistenti le eventuali ulteriori informazioni aziendali, in quanto in ciò si sostanzia il servizio a pagamento reso alle microimprese coinvolte dalla pratica commerciale in questione. Infine, le microimprese possono modificare

¹² Cfr., in particolare, docc. nn. 875 e 947.

¹³ Cfr. doc. n. 689.

¹⁴ Cfr., in particolare, docc. nn. 725 e 875.

¹⁵ Cfr., in particolare, doc. n. 947.

¹⁶ Cfr., in particolare, docc. nn. 725, 875 e 947.

direttamente l'inserzione pubblicata da Avron accedendo alla sezione del suddetto sito *internet* denominata "*Il mio spazio*", inserendo le credenziali richieste dal professionista slovacco, cioè la denominazione sociale e un numero di riferimento (che Avron provvede a comunicare via posta dopo la sottoscrizione dell'abbonamento) e correggendo i dati che dovessero risultare inesatti.

28. Il servizio a pagamento che Avron eroga in favore delle microimprese che re-inviano il modulo consiste in una mera modifica dell'interfaccia grafica dell'*account*, con l'inclusione di alcune icone in corrispondenza dei recapiti della microimpresa e l'indicazione della sua localizzazione geografica mediante l'utilizzo del servizio mappe gratuito di *Google*. Gli *account* delle microimprese sottoscrittrici del modulo, infine, vengono collocati prima di quelli delle microimprese esclusivamente pre-registrate.

v) Le modalità e la tempistica per l'esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso

29. Per quel che concerne le concrete modalità di esercizio del diritto di recesso, da quanto si evince dalla documentazione in atti¹⁷, con specifico riferimento alle informazioni contenute in calce alla proposta commerciale inviata da Avron, le microimprese possono esercitare tale facoltà inviando una raccomandata entro dieci giorni dall'avvenuto re-invio del modulo.

30. Dalla documentazione in atti¹⁸, inoltre, si evince che Avron suole far pervenire alle microimprese che hanno sottoscritto e re-inviato il modulo sopra descritto la fattura relativa al pagamento della prima annualità dell'abbonamento al proprio servizio solo a seguito della scadenza del termine di dieci giorni dal re-invio, unilateralmente concesso per esercitare il diritto di ripensamento.

vi) Le modalità con le quali Avron procede all'invio degli avvisi e solleciti di pagamento congiuntamente alla minaccia di intraprendere azioni legali

31. Con riferimento alle modalità impiegate da Avron per inviare alle microimprese gli avvisi e solleciti relativi al pagamento delle fatture dei servizi di annunci pubblicitari prestati, il professionista slovacco opera sia

¹⁷ Cfr. docc. nn. 689, 725, 875 e 947.

¹⁸ Cfr., in particolare, doc. n. 875, da cui si evince, da un lato, che il professionista slovacco ha ricevuto il modulo sottoscritto dalla microimpresa in data 7 marzo 2012, e, dall'altro, che la prima fattura di pagamento risulta emessa in data 28 marzo 2012. In senso analogo, anche docc. nn. 725 e 947.

direttamente che a mezzo della società di recupero crediti di diritto greco denominata IPDM, anch'essa parte del procedimento.

32. Dalla documentazione agli atti è emerso che è Avron che in prima battuta procede a compulsare le microimprese. Infatti, a seguito dell'invio della fattura di pagamento relativa alla prima annualità, di importo pari a 1.271,00 euro¹⁹, il professionista slovacco provvede direttamente a spedire i solleciti di pagamento, redigendone il testo in lingua italiana.

33. Avron inizia la catena dei solleciti con l'invio, trascorsi circa venti giorni dal recapito della prima fattura, di un documento qualificato come "*Avviso di scadenza*"²⁰. Tale sollecito, in particolare, contiene nell'intestazione i dati del professionista e quelli della microimpresa e riporta le indicazioni relative all'ordine, al numero del cliente e alla data di emissione del sollecito²¹. Viene altresì indicato il numero della fattura, la data di emissione della stessa, l'oggetto della fattura, il periodo di riferimento, l'importo, nonché una tabella in cui sono analiticamente indicate le voci che compongono la somma totale²². Sono poi riportati i dati contabili di Avron necessari per eseguire il versamento in favore di tale professionista.

34. Il professionista slovacco, a distanza di circa un mese dal cd. "*Avviso di scadenza*", procede all'invio di un secondo documento denominato "*Primo sollecito*"²³, che presenta la stessa impostazione contenutistica dello "*Avviso di scadenza*", differenziandosi per il tenore del testo riportato nella parte centrale²⁴. La somma richiesta con tale sollecito è superiore alla somma originaria, in quanto Avron aggiunge 7,50 euro per le spese di sollecito e 9,19 euro a titolo di interessi di mora, qualora si tratti del sollecito della sola prima annualità, per un totale di 1.287,69 euro²⁵. Qualora invece si tratti della richiesta di pagamento della prima e seconda annualità, per le spese di sollecito viene aggiunta sempre la somma di 7,50 euro, mentre a titolo di interessi di mora l'incremento è di 17,55 euro, per un totale di 2.619,18

¹⁹ Cfr., in particolare, docc. nn. 875 e 947.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Al di sotto di tali dati, invece, viene riportato un testo dal seguente tenore: "Gentile Cliente, siamo a ricordarLe il termine di pagamento della fattura seguente, in scadenza a breve. Vi preghiamo di volere gentilmente rimettere l'importo dovutoci quanto prima".

²² Per quanto riguarda la fattura di pagamento relativa alla prima annualità dell'abbonamento, la tabella è così strutturata: spese di sollecito 0,00 euro; interessi di mora 0,00 euro; somma intermedia 1.271,00 euro; I.V.A. (0,00%) 0,00 euro; somma totale 1.271,00 euro. Cfr., in particolare, docc. nn. 875 e 947.

²³ Cfr., in particolare, docc. nn. 875 e 1029.

²⁴ Il tenore contenutistico del testo è il seguente: "Con la nostra richiesta di pagamento, Vi abbiamo informato che il Vostro conto presenta tuttora uno scoperto contabile. Vi preghiamo pertanto di onorare le condizioni contrattuali e di effettuare il bonifico bancario a nostro favore, con la massima urgenza".

²⁵ Cfr. doc. n. 875.

euro²⁶. Per quanto concerne, infine, il primo sollecito della prima, seconda e terza annualità, ferma restando l'applicazione di ulteriori 7,50 euro per le spese di sollecito, gli interessi di mora applicati ammontano a 52,65 euro, per un totale di 3.873,15 euro²⁷.

35. Il professionista, a distanza di circa un altro mese dall'invio del "*Primo sollecito*", fa pervenire alla microimpresa un ulteriore avviso di pagamento denominato "*Secondo sollecito*"²⁸ che, pur presentando la medesima impostazione grafica e contenutistica dei precedenti, riporta nella parte centrale un testo differente²⁹. La somma richiesta con tale sollecito è ancora più elevata di quella precedente, in quanto il professionista slovacco, per la prima annualità dell'abbonamento, aggiunge 15,00 euro per le spese di sollecito e 17,97 euro a titolo di interessi di mora, per un totale di 1.303,97 euro. Per quanto concerne il secondo sollecito della prima e seconda annualità dell'abbonamento³⁰, invece, Avron applica sempre 15,00 euro per le spese di sollecito e 35,10 euro a titolo di interessi di mora.

36. Avron, a circa un mese di distanza dalla scadenza indicata nel documento "*Secondo Sollecito*", prosegue la pressante catena dei solleciti inviando un nuovo avviso denominato "*Ultimo sollecito*"³¹. Anche tale avviso di pagamento presenta la medesima impostazione grafica dei precedenti, differenziandosene solo per il tenore letterale del testo collocato nella parte centrale³². A differenza dei precedenti avvisi, quindi, con il cd. "*Ultimo sollecito*", Avron concede alla microimpresa contattata un termine di 14 giorni per pagare la fattura, facendo espressamente intendere che in caso di persistenza nell'asserito inadempimento provvederà ad intraprendere un'azione legale nei suoi confronti. La somma richiesta con tale sollecito è ulteriormente incrementata, in quanto il professionista slovacco applica, per la prima annualità, 22,50 euro per le spese di sollecito e quasi 27 euro a titolo di interessi di mora, per un totale di 1.320,24 euro³³. Per quel che concerne l'ultimo sollecito di pagamento della prima e seconda annualità, invece,

²⁶ Cfr. doc. n. 1029.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Cfr., in particolare, docc. nn. 875 e 947.

²⁹ Il tenore letterale del testo riportato nel sollecito in questione è il seguente: "Per ben due volte abbiamo portato alla Vostra attenzione che la Vostra azienda presenta ancora nei nostri confronti uno scoperto contabile. Vi preghiamo pertanto di volere procedere immediatamente al versamento".

³⁰ Cfr. doc. n. 1029.

³¹ Cfr., in particolare, docc. nn. 875, 947 e 1029.

³² Il tenore del sollecito è il seguente "I nostri solleciti di pagamento sono stati sinora ignorati. Vi informiamo che il Vostro conto presenta in data odierna ancora uno scoperto contabile e che scaduto il termine di 14 giorni dalla presente, daremo inizio al procedimento legale necessario" (sottolineatura aggiunta).

³³ Cfr., in particolare, docc. nn. 875 e 947.

Avron applica sempre 22,50 euro per le spese di sollecito e ben 35,10 euro a titolo di interessi di mora, per un totale di 2.651,73 euro³⁴.

37. A circa un mese di distanza dalla scadenza indicata nel documento “*Ultimo Sollecito*”, prosegue la pressante catena dei solleciti inviando un nuovo avviso denominato “*Intimazione di pagamento*”³⁵. L’impostazione grafica è lievemente diversa dalle precedenti, in quanto nell’intestazione è riportata la dicitura “*Ufficio legale*”, altresì tradotta in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, nonché i dati dell’ordine, del professionista slovacco e della microimpresa contattata. Il testo riportato nel corpo centrale del sollecito fa intendere alle microimprese che Avron gestirà il recupero dell’insoluto attraverso tale ufficio e che se intendono evitare che venga intrapresa nei loro confronti un’azione legale per il recupero del credito *ex adverso* vantato dovranno provvedere in tempi celeri al suo pagamento³⁶. Per quanto riguarda l’importo richiesto, Avron ad esempio applica, per il recupero delle prime due annualità, 30,00 euro per le spese di sollecito e 109,48 euro a titolo di interessi di mora, per un totale di 2.728,17 euro³⁷.

38. Avron, sempre a distanza di circa un mese dall’invio del precedente sollecito di pagamento fa pervenire alle microimprese, sempre da parte del cd. “*Ufficio Legale*” ancora un altro avviso, denominato “*Ultima intimazione*”³⁸. Il professionista slovacco mediante tale sollecito, concede alle microimprese un’ultima possibilità di pagare gli importi pendenti, rendendo noto che in mancanza di tale adempimento procederà per le vie legali alla riscossione del credito vantato³⁹. A titolo esemplificativo, qualora tale sollecito si riferisca alla prima annualità dell’abbonamento, Avron incrementa l’importo originario, applicando 37,50 euro per le spese di sollecito e ulteriori 44,29 euro a titolo di interessi di mora, per un totale di 1.352,79 euro⁴⁰.

³⁴ Cfr. doc. n. 1029.

³⁵ Cfr., in particolare, doc. n. 875.

³⁶ Il tenore letterale del testo del sollecito in questione risulta il seguente “L’ufficio contabilità ha trasmesso la Vostra pratica al nostro reparto per iniziare la prassi legale necessaria. Dopo aver verificato il contratto, Vi informiamo che la vostra impresa, visto il mancato pagamento dell’importo dovutoci, ha violato i termini contrattuali. Vogliate procedere al saldo dello scoperto, entro e non oltre una settimana dal ricevimento della presente” (sottolineatura aggiunta).

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Il tenore letterale del sollecito risulta il seguente “Non avendo sinora ricevuto alcun riscontro alle nostre richieste di pagamento, ci vediamo costretti a dare inizio al procedimento legale per il recupero dell’importo dovutoci. I costi aggiuntivi risultanti dalla procedura legale potranno essere evitati solo con il pagamento immediato dell’importo scoperto” (sottolineatura aggiunta).

⁴⁰ *Ibidem*.

vii) *Il ruolo di IPDM nell' invio dei solleciti di pagamento alle microimprese italiane*

39. La pratica commerciale posta in essere da IPDM inizia nel momento in cui Avron non riesce a riscuotere, a seguito dell'invio del documento denominato "*Ultima intimazione*", le somme vantate nei confronti delle microimprese italiane. In tal caso, infatti, il professionista slovacco conferisce procura⁴¹ a IPDM per formulare nel suo interesse proposte transattive cd. "a saldo e stralcio" volte alla risoluzione stragiudiziale della controversia creditoria pendente con le microimprese sottoscrittrici dell'abbonamento che non hanno pagato le somme richieste da Avron.

40. IPDM, in particolare, prima di formulare l'anzidetta proposta transattiva procede a contattare telefonicamente⁴² o tramite *e-mail*⁴³, le microimprese per cercare di concludere in via bonaria la vicenda. In seguito all'anzidetto contatto telefonico, qualora la microimpresa contattata non abbia inteso pagare alcunché, il professionista greco procede ad inviare, mediante posta elettronica, una comunicazione con la quale fa presente che la mancata adesione alla proposta di conclusione stragiudiziale della vicenda è sufficiente per chiudere la pratica ed incaricare il cd. "*Studio Legale e Contenziosi*" per la formale richiesta di decreto ingiuntivo europeo, secondo quanto dispone il Regolamento CE 1896/2006, per il quale viene dichiarato che sarà competente il Tribunale di Bratislava, in conformità a quanto disposto dalle condizioni di contratto⁴⁴.

41. Nel caso in cui la microimpresa contattata non paghi quanto richiesto dal professionista greco, questi provvede ad inviare, sempre tramite *e-mail*, un'ulteriore comunicazione⁴⁵, con la quale viene formulata una proposta transattiva cd. "a saldo e a stralcio" per riuscire a riscuotere almeno una parte del *quantum* originariamente richiesto. Mediante tale proposta, infatti, IPDM offre alla microimpresa di pagare una somma inferiore a quella che si asserisce sia stata complessivamente maturata in favore di Avron, che alcune volte ammonta a circa la metà⁴⁶ o ad alcune annualità⁴⁷ dell'abbonamento.

⁴¹ Cfr., in particolare, doc. n. 909.

⁴² Cfr., in particolare, doc. n. 900.

⁴³ Cfr., in particolare, doc. n. 902. Con tale prima comunicazione IPDM avvisa le microimprese che se non provvederanno al pagamento dell'intera somma dovuta, si provvederà a far emettere nei loro confronti un decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. del Codice di Procedura Civile.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Cfr., in particolare, doc. n. 938.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Cfr., in particolare, doc. n. 988.

42. Qualora la microimpresa contattata non aderisca all'anzidetta proposta transattiva, IPDM provvede a notificare delle altre comunicazioni, con le quali dichiara di prendere atto dell'esito negativo del proprio tentativo di composizione stragiudiziale ed invita alla regolarizzazione della posizione debitoria mediante il pagamento dell'intera somma asseritamente maturata all'esito dei 3⁴⁸ o più anni di abbonamento. Nel caso in cui la microimpresa dovesse persistere nel presunto inadempimento, IPDM procede ad inviare delle ulteriori comunicazioni, con le quali ribadisce la propria intenzione di intraprendere la via della riscossione coatta del credito, facendo ricorso al decreto ingiuntivo europeo⁴⁹.

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti

43. Né Avron, né IPDM hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento istruttorio.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

44. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 22 aprile 2014⁵⁰ è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

45. Con parere pervenuto in data 13 maggio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'inclusione non richiesta e non consentita dei dati delle microimprese all'interno del database tenuta dalla società Avron rappresenta de facto lo strumento su cui si basa l'intera pratica commerciale;
- la comunicazione finalizzata a promuovere il prodotto in questione, avuto riguardo ai diversi mezzi e metodi di diffusione impiegati per la pratica commerciale in oggetto, si basa su di una serie di artifici volti (i) a far ritenere alla microimpresa di aver concluso un contratto vincolante; (ii) ad

⁴⁸ Nel caso in cui l'abbonamento si sia protratto solo per tre anni, alla microimpresa viene richiesto di versare in favore di Avron la somma di 3873,15 euro. Cfr. doc. n. 938.

⁴⁹ Cfr. doc. n. 988.

⁵⁰ Cfr. doc. n. 1074.

impedire l'esercizio del diritto di recesso e (iii) a condizionare la volontà dei titolari di dette microimprese ed indurli quindi ad eseguire un pagamento a fronte di un servizio mai richiesto e, pertanto, la stessa risulta potenzialmente contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso;

– il tono intimidatorio delle lettere dei professionisti è idoneo a condizionare indebitamente la libertà di scelta delle microimprese coinvolte e ad indurle a pagare quanto richiesto piuttosto che affrontare le spese e l'alea di un giudizio.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

46. La pratica commerciale contestata ai professionisti è volta a far sì che le microimprese italiane sottoscrivano un abbonamento triennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento, del valore di 1.271 euro all'anno, automaticamente rinnovabile, per un ulteriore anno, se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza e così per le annualità successive. In particolare, la pratica commerciale posta in essere da Avron si articola in una pluralità di condotte che consistono nella pre-iscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati *online* denominata "*Registro del Mercato Nazionale*", al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all'indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso pattiziamente concesso e nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato. Le condotte realizzate da IPDM, invece, consistono nella formulazione, per conto di Avron, di proposte transattive cd. "a saldo e a stralcio", facendo anche ricorso a ripetute e insistenti minacce inviate via posta e e-mail e alla minaccia di agire in giudizio dinanzi alle autorità asseritamente competenti per procedere alla riscossione coatta dell'intero importo asseritamente vantato. Tale pratica commerciale, pertanto, integra gli estremi di una violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo.

i) Questioni preliminari

47. In via preliminare va chiarito che la pratica commerciale in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico delle microimprese, in quanto dall'analisi dei documenti agli atti⁵¹ e dal tipo di attività svolta da Avron, risulta che tale pratica commerciale abbia coinvolto anche quei soggetti che rivestono le caratteristiche normativamente stabilite dall'art. 18, comma 1, let. *d-bis*), del Codice del Consumo, che definisce le microimprese come “*entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*”.

48. Le caratteristiche dell'attività di Avron, con specifico riferimento al fatto che tale professionista raccoglie ed inserisce indistintamente nel proprio *database* i dati delle imprese italiane, sono tali da rendere la pratica commerciale suscettibile di ledere anche gli interessi economici delle microimprese.

ii) Le violazioni poste in essere dai professionisti

49. Per quel che concerne i profili di merito, Avron dà inizio alla propria articolata pratica commerciale procedendo, in attuazione del modello di *business* prescelto per l'esercizio dell'attività d'impresa, alla raccolta dei dati aziendali delle imprese italiane –a prescindere dal settore commerciale in cui operano e dalle loro dimensioni, quindi anche delle microimprese italiane– in maniera unilaterale e non richiesta, sul proprio *database online* denominato “*Registro del Mercato Nazionale*”. La raccolta di tali dati aziendali e la loro inclusione nel *database online* costituisce, invero, un'attività propedeuticamente necessaria alla promozione del servizio di annunci pubblicitari a pagamento che il professionista offre sul proprio sito *internet* www.registro-mn.com.

50. La raccolta di tali informazioni e la creazione del *database* costituiscono gli espedienti di cui il professionista slovacco si serve per indirizzare alle microimprese la propria proposta commerciale e sui quali lo stesso fa leva

⁵¹ Cfr., in particolare, doc. n. 689, 725, 875, 947 e 1029.

per condizionarne indebitamente il processo decisionale. Dalle segnalazioni agli atti risulta, infatti, che Avron non ha cura di contattare tempestivamente le microimprese pre-inserite nel *database online*, per informarle della mera creazione dell'*account* non richiesto, separatamente e a prescindere dalla comunicazione relativa alla promozione del servizio di annunci pubblicitari a pagamento.

51. Sia l'espedito della pre-iscrizione non richiesta, che le modalità e i termini adoperati per veicolare la comunicazione commerciale relativa all'offerta del servizio a pagamento, costituiscono elementi sufficienti per condizionare indebitamente il processo decisionale delle microimprese, facendolo sfociare nell'acquisto di un servizio non richiesto. A tal uopo va considerato che l'utilizzo di espressioni quali *“la verifica annuale del registro dei dati relativi alla vostra impresa è in corso d'aggiornamento”*, *“nel caso in cui l'esattezza delle informazioni non sia confermata in tempo, i vostri dati potrebbero essere cancellati durante la prossima verifica”*, risulta idoneo a coartare il processo decisionale delle microimprese, in virtù del fatto che indebitamente ricollegano al protrarsi di un asserito stato di inerzia nella verifica della correttezza dei dati aziendali contenuti in un pubblico registro il rischio di incorrere nella cancellazione dallo stesso.

52. Tale risultato è inscindibilmente dipendente dalla realizzazione delle condotte di raccolta e pre-iscrizione dei dati aziendali delle microimprese nel *database* telematico. Si tratta, infatti, di attività strettamente funzionali a collocare Avron in una posizione tale per cui le microimprese destinatarie della comunicazione commerciale, per evitare le pregiudizievoli conseguenze economiche derivanti dal mancato adempimento di oneri pecuniari riconnessi all'iscrizione e permanenza in un pubblico registro quale quello tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dalla Italian Registration Authority, sono portate a compiere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti assunto.

53. Le condotte sopra descritte, quindi, costituiscono, alla luce degli elementi sin qui evidenziati, una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

54. Il carattere aggressivo della pratica, inoltre, è accentuato dal fatto che il professionista assume anche una condotta idonea a neutralizzare l'esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso alle microimprese. In tal senso, infatti, propende la circostanza che Avron, come dimostrato dai documenti in atti, provvede all'invio della prima fattura di pagamento oltre la scadenza del termine di 10 giorni convenzionalmente concesso per esercitare la facoltà di

ripensamento.

55. La pratica commerciale si configura, inoltre, in ogni caso aggressiva ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, in relazione alla condotta realizzata da entrambi i professionisti mediante l'invio alle microimprese di ripetuti avvisi e solleciti di pagamento, nonché di proposte transattive cd. "a saldo e a stralcio". Avron, in particolare, come si evince dai documenti in atti, fa seguire l'invio della fattura di pagamento della prima rata annuale dell'abbonamento sottoscritto dalle microimprese (e così anche per gli anni di contratto successivi al primo), con il pressante recapito di una lunghissima catena di solleciti di pagamento (agli atti ne risultano inviati allo stesso destinatario almeno 6 in pochi mesi)⁵² variamente denominati, che le microimprese ricevono con cadenza periodica quasi mensile.

56. Tali solleciti, inviati pressoché mensilmente, sono caratterizzati da richieste economiche crescenti a titolo di spese ed interessi, dal fatto che le microimprese hanno la possibilità di pagare in un lasso temporale sempre più stringente, nonché dalla circostanza che si paventa via via con maggiore insistenza dell'apertura di una procedura esecutiva a carico dell'asserito debitore. Avron, infatti, usa espressioni quali: "*il termine di pagamento della fattura seguente, in scadenza a breve*", "*Vi preghiamo pertanto di onorare le condizioni contrattuali e di effettuare il bonifico bancario a nostro favore, con la massima urgenza*", "*scaduto il termine di 14 giorni dalla presente, daremo inizio al procedimento legale necessario*", "*Vogliate procedere al saldo dello scoperto, entro e non oltre una settimana dal ricevimento della presente*", rimarcando in alcuni casi che si tratta di un "*Ultimo sollecito*" o che si è proceduto a trasferire la pratica al cd. Ufficio Legale "*per iniziare la prassi legale necessaria*".

57. IPDM, invece, provvede a formulare per conto di Avron proposte transattive cd. "a saldo e a stralcio"⁵³, qualora la microimpresa non paghi quanto gli viene richiesto con l'invio dei ripetuti e insistenti solleciti di pagamento. I toni perentori e minacciosi delle richieste di IPDM, che offre la soluzione transattiva quale alternativa al pagamento dell'intera somma maturata, sono chiaramente testimoniati dalla minaccia di incaricare il cd. "*Studio Legale e Contenziosi*" al fine di adire le autorità giudiziarie asseritamente competenti per ottenere un decreto ingiuntivo (sulla base di quanto disposto dal Codice di Procedura Civile o dal Regolamento CE 1896/2006) con cui riscuotere in via coattiva il credito *ex adverso* vantato.

⁵² Cfr., in particolare, docc. nn. 875, 947 e 1029.

⁵³ Cfr., in particolare, docc. nn. 900, 902, 938 e 988.

58. Tali condotte ingenerano nelle microimprese un'indebita pressione, anche perché ad ogni sollecito di Avron successivo al primo vengono aggiunti, all'importo originariamente richiesto, ulteriori e crescenti somme richieste a titolo di interessi di mora e spese di recupero.

59. Concorre, infine, ad aumentare il carattere aggressivo della pratica, integrando una violazione dell'art. 25, comma 1, let. e), del Codice del Consumo, il fatto che Avron e IPDM non si limitano solo ad inviare, rispettivamente, i solleciti di pagamento e a formulare proposte transattive, ma procedono anche a minacciare le microimprese che non intendono saldare le somme richieste, con espressioni che lasciano intendere la loro volontà di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito⁵⁴.

iii) Conclusioni

60. In conclusione si ritiene che le condotte tenute da Avron e IPDM violino il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), nonché 26, comma 1, let. f), del Codice del Consumo. In particolare, per quanto riguarda la contrarietà alla diligenza professionale, nel caso di specie non si riscontra da parte dei professionisti quel normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alle loro qualità e alle caratteristiche dell'attività svolta. La contrarietà alla diligenza professionale da parte di Avron si riscontra soprattutto nel fatto che il professionista raccolga i dati aziendali delle microimprese e li utilizzi per creare un proprio *database* telematico denominato “*Registro del Mercato Nazionale*”, senza che ciò sia richiesto dalle microimprese coinvolte e senza che alle stesse venga, sul punto, inviata alcuna specifica e tempestiva informazione separata dalla proposta commerciale, come già innanzi illustrato. Inoltre, il *deficit* di diligenza si ravvisa nel fatto che, tanto la creazione unilaterale degli *account* riferibili alle microimprese, all'interno del *database online*, quanto le modalità con le quali viene realizzata la comunicazione commerciale rivolta alle stesse, costituiscono dei meccanismi di cui il professionista slovacco si serve per condizionarne indebitamente il processo decisionale, costringendole a realizzare una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti assunto. La contrarietà alla diligenza professionale da parte di IPDM, invece, risiede nel fatto che il professionista greco espressamente ammette, come si evince dal contenuto della proposta transattiva, di essere a

⁵⁴ Cfr., in particolare, docc. nn. 875, 900, 947, 988 e 1029.

conoscenza del fatto che Avron fosse già stata sanzionata dall’Autorità.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

61. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

62. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

63. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Avron, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione nell’intero territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto come si evince dai documenti in atti, e in particolare dalle oltre 100 segnalazioni ricevute, il professionista slovacco ha registrato, nel corso della sua attività, i dati di numerosissime imprese italiane, tra le quali si annovera anche la presenza di microimprese, alle quali ha successivamente inviato una comunicazione commerciale non richiesta. Risulta altresì rilevante l’elevato pregiudizio economico in considerazione del livello del prezzo dei servizi offerti da Avron, anche tenuto conto delle dimensioni economico-finanziarie delle microimprese, in quanto per ogni anno dell’abbonamento triennale l’importo richiesto è pari a 1271 euro.

64. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale di Avron è stata posta in essere almeno a partire dal mese di gennaio 2012, a seguito della novella normativa introdotta dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed è tutt’ora in corso.

65. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Avron s.r.o. nella misura di 500.000 €(cinquecentomila euro).

66. Con riferimento alla violazione posta in essere da IPDM, invece, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione nell’intero territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto il professionista greco indirizza le proposte transattive a tutte le microimprese che non hanno

eseguito il versamento in favore di Avron e che, come illustrato, operano su tutto il territorio italiano nei più disparati settori economici. Risulta altresì rilevante l'elevato pregiudizio economico in considerazione sia delle ridotte dimensioni economico-finanziarie delle microimprese, che del *quantum* richiesto, che nella ipotesi più favorevole per i destinatari della proposta transattiva ammonta a 1.271 euro.

67. Per quanto riguarda la durata della violazione di IPDM, per quanto sopra indicato, essa è stata posta in essere almeno a partire dal mese di gennaio 2012 ed è tutt'ora in corso.

68. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. nella misura di 50.000 €(cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere da Avron s.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike., risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante il ricorso a tecniche di indebito condizionamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico delle microimprese, costringendole a sottoscrivere un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento e ad esigerne il pagamento mediante l'invio di ripetuti solleciti, nonché attraverso la formulazione di proposte transattive;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Avron s.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare ad Avron s.r.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 €(cinquecentomila euro);

c) di irrogare a IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 €(cinquantamila euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento da corrispondere all'Erario, che dovrà essere effettuato direttamente tramite bonifico (in euro) al Bilancio dello Stato italiano, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella